

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 19/C N. 20/C (2003-2004)

Riunioni del

17 novembre 2003

24 novembre 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C - RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2003

1 - RECLAMO DELL'U.S. TRECAGNI AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA TROINA/TRECAGNI DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003)

L'U.S. Trecagni proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre 2003, concernente la gara Troina/Trecagni del 21.9.2003.

La ricorrente chiede l'annullamento della predetta decisione, in quanto la Commissione Disciplinare ha disposto, erroneamente, che la gara in esame, del Campionato di Promozione, Girone B, sia ripetuta, in data da destinarsi, ex art. 12 punti 4 e 6 C.G.S., in quanto la Trecagni ha utilizzato, nel corso della stessa, come collaboratore di linea dell'arbitro, tale Viscuso Giuseppe, suo tesserato, come direttore sportivo, ma, non inserito nella distinta dei giocatori, presentata all'arbitro, prima della gara.

La C.A.F. ritiene, ex art. 12 punto 4 C.G.S., che il reclamo debba essere accolto, in quanto l'infrazione alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell'arbitro, commessa dalla U.S. Trecagni, con il comportamento sopra descritto, non ha avuto alcuna influenza sulla regolarità di svolgimento della gara.

Anche la A.S. Troina ha, del resto, solamente, sostenuto che la Trecagni "ha utilizzato, come collaboratore di linea dell'arbitro, una persona sconosciuta", circostanza, come detto, non risultata corrispondente al vero.

Ne consegue che deve essere ripristinato il risultato di 1-2, conseguito sul campo e restituita la tassa.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Trecagni di Trecagni (Catania), annulla l'impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsì la tassa versata.

2 - RECLAMO DELLA S.S. SCORDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAZ- ZOLO/SCORDIA DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003)

Con sentenza pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla S.S. Scordia in merito alla posizione del calciatore Caruso Giorgio, schierato dalla soc. Palazzolo nella gara di campionato Palazzolo/Scordia del 5.10.2003 benché squalificato in esito alla finale del Torneo Trofeo Ruffino; finale disputata dalla sua squadra di appartenenza dell'epoca, soc. Rosolinense.

Rilevava la Commissione che il Caruso aveva scontato la squalifica in occasione della gara Palazzolo/Aci S. Antonio del 28.9.2003 dal momento che lo stesso, benché inserito nella distinta di gioco presentata all'arbitro, non aveva preso parte alla gara. Poiché il Caruso aveva scontato la sanzione ed era in posizione regolare in occasione della gara con la S.S. Scordia del 5.10.2003, respingeva, come già detto, il reclamo.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la S.S. Scordia che osservava, in sintesi, come il Caruso, pur non avendo giocato nella gara con la soc. Aci S. Antonio del 28.9.2003, fosse inserito nella distinta e dunque come a norma di quanto testualmente previsto dall'art. 17, comma 3, del C.G.S. la squalifica inflittagli non potesse considerarsi eseguita. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa

Commissione desse atto della irregolarità della posizione del Caruso ed infliggesse alla soc. Palazzolo la sanzione della perdita della gara.

L'appello dell'S.S. Scordia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e va accolto.

Va accolto per l'esatta e testuale ragione fatta valere dalla società in sede di appello.

L'art. 17, comma 3, C.G.S. prevede, infatti, che, fermo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, dello stesso C.G.S. (ai limitati fini della perdita della gara in relazione all'impiego del calciatore di riserva in posizione irregolare), *la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo*. Che è il caso che qui interessa, dal momento che il Caruso, benché non abbia giocato la gara con la soc. Aci S. Antonio del 28.9.2003, era inserito nella relativa distinta. Come dire, agli effetti che qui interessano, che il 28.9.2003 non ha scontato la giornata di squalifica che gli era stata precedentemente inflitta e che il successivo 5.10.2003 ha partecipato alla gara della sua squadra con la soc. Scordia in posizione irregolare.

Inevitabile, come già detto, l'accoglimento dell'appello e che alla soc. Palazzolo venga inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., la tassa reclamo deve essere restituita.

Per questi motivi, la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Scordia di Scordia (Catania), annulla l'impugnata delibera, ed infligge alla A.C. Palazzolo la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

3 - RECLAMO DELLA POL. NORA NURAMINIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NORA NURAMINIS/LIBERTAS BARUMINI DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 23 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna respingeva il reclamo proposto dalla Polisportiva Nora Nuraminis in merito alla posizione del calciatore Melis Mattia, schierato dalla soc. Libertas Barumini nella gara di Campionato di 2ª Categoria Nora Nuraminis/Libertas Barumini del 28.9.2003 benché squalificato per due gare in esito a gara del Campionato provinciale juniores.

Rilevava la Commissione che il Melis avrebbe dovuto scontare la sanzione nello stesso Campionato juniores nel quale era stato squalificato e ciò a norma dell'art. 17, comma 3, C.G.S.. Poiché la gara in contestazione era gara di Campionato di 2ª Categoria ed il Melis aveva titolo a prendervi parte, respingeva, come già detto, il reclamo.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la Pol. Nora Nuraminis che osservava molto sinteticamente che il Melis avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato (di 2ª Categoria) dal momento che la soc. Libertas Barumini non partecipava al Campionato juniores e ciò norma dell'art. 17, commi 3 e 6, C.G.S..

Insisteva pertanto perché in riforma della decisione impugnata questa Commissione desse atto della irregolarità della posizione del Melis ed infliggesse alla soc. Libertas Barumini la sanzione della perdita della gara.

L'appello della Polisportiva Nora Nuraminis, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

È principio fissato dagli articoli 14, commi 10.1) e 10.3), e 17, commi 3 e 6, C.G.S., che le sanzioni inflitte nell'ambito di una competizione devono essere scontate nella stessa competizione, posto che ciascuna di queste deve essere considerata separatamente dalle altre. Ne consegue, come correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare, che il Melis, squalificato in esito a gara di Campionato juniores, avrebbe dovuto scontare

le giornate di squalifica in questo Campionato, e non nel differente Campionato di 2^a Categoria, a nulla rilevando che la sua squadra di appartenenza (la soc. Libertas Barumini) non vi partecipasse. La regola in esame non prevede deroghe di alcun genere, infatti, per il caso in cui un calciatore, squalificato nell'ambito di una competizione, non sia nelle condizioni di scontare immediatamente la sanzione inflittagli in quella stessa competizione.

Così stando le cose non vi è dubbio che il Melis ha preso parte alla gara della sua squadra con la soc. Libertas Barumini del 28.9.2003 in posizione regolare e che l'appello proposto deve essere, come già anticipato, respinto.

Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Nura Nuraminis di Nora (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - RECLAMO DELL'A.C. CASARZA LIGURE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAGGIO SPORT SAN SALVATORE/CASARZA LIGURE DEL 12.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003)

L'A.C. Casarza Ligure presentava reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Ligure, in merito alla gara Villaggio Sport San Salvatore/Casarza Ligure, del Campionato di 1^a Categoria, disputata il 12.10.2003 e terminata con il risultato di 1-1.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Cesaretti Davide, in posizione irregolare, perché squalificato per due giornate nella Coppa Liguria, edizione 2002/2003.

Di conseguenza, il Cesaretti avrebbe dovuto scontare la predetta sanzione nelle prime due giornate del Campionato di 1^a Categoria di questa stagione sportiva (la società Villaggio Sport San Salvatore non partecipa alla nuova edizione della Coppa Liguria) e, invece, al momento dello svolgimento della gara in questione (terza giornata di campionato) non aveva, ancora, incominciato a scontare la sua squalifica.

Ai sensi dell'art. 12 comma 5 C.G.S. chiedeva, quindi, la sanzione della perdita della gara, per la Villaggio Sport San Salvatore.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

L'art. 17 comma 3 C.G.S. prevede che "il calciatore colpito da squalifica, per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, quando è avvenuta l'infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6.

Quest'ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o più, giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni.

Il senso dell'ultimo inciso dell'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., che recita: "A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni" è quello di chiarire che, in caso di trasferimento (o altri similari: ad esempio: retrocessione, promozione, etc.) di un calciatore in una squadra che disputa una "diversa" competizione di Coppa Italia, rispetta a quella nella quale, senza trasferimento, avrebbe dovuto scontare la squalifica, resta, a suo carico, l'obbligo di scontare la sanzione nelle prime (ed eventuali) gare della manifestazione dove ne ha maturato i presupposti e alla quale può, nuovamente, partecipare.

Nel caso in esame, il Cesaretti, come osservato, correttamente, dalla Commissione Disciplinare poteva, regolarmente, partecipare al Campionato di 1^a Categoria, "restando a

suo carico l'obbligo di scontare la pena nelle prime gare della prossima Coppa Regionale, che disputerà il sodalizio d'appartenenza".

Le precedenti decisioni della C.A.F., indicate nel reclamo, si riferiscono alla situazione normativa, antecedente l'entrata in vigore dell'attuale C.G.S..

Dispone incamerarsi la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.C. Casarza Ligure di Casarza Ligure (Genova) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - RECLAMO DEL F.C. ARBATAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. ATLETICO NUORO/ARBATAX DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003)

L'Atletico Nuoro proponeva reclamo avverso il risultato della gara disputata con l'Arbatax in data 28 settembre 2003, sostenendo che alla stessa gara aveva partecipato il giocatore Pilia Alberto, in posizione di irregolare per non avere scontato una giornata di squalifica.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna sul presupposto dell'accertata effettiva partecipazione alla gara del calciatore Alberto Pilia (in posizione irregolare per non aver scontato una precedente squalifica), deliberava di accogliere tale reclamo e infliggeva all'Arbatax la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 ed al calciatore Pilia Alberto un'ulteriore giornata di squalifica.

Avverso tale decisione propone appello l'Arbatax, che chiede in via principale il riconoscimento dell'inammissibilità del reclamo dell'Atletico Nuoro perché prodotto con modalità e termini non conformi alle disposizioni e senza una sufficiente motivazione, in via subordinata il riconoscimento della propria incolpevolezza nella vicenda, pur ammettendo la partecipazione alla gara del calciatore Pilia Alberto, dal quale la dirigenza della società avrebbe avuto in precedenza assicurazione di non avere sanzioni disciplinari da scontare, in via ulteriormente subordinata la riforma della decisione con una delle sanzioni previste dall'articolo 13 comma 1, lettera b), c), d) del Codice di Giustizia Sportiva.

Al riguardo si osserva in primo luogo che la decisione impugnata è sufficientemente motivata con riferimento alla posizione irregolare del calciatore Alberto Pilia, la cui partecipazione alla gara del 28.9.2003, oltre che accertata dall'arbitro, risulta ammessa dal presidente della società.

Inoltre la buona fede, invocata dalla appellante non può consentire la non applicazione di una norma regolamentare. Infine la sanzione (perdita della gara) risulta applicata ai sensi di una espressa norma (art. 12, lett. a/, C.G.S.), per cui non sono consentite le sanzioni diverse e più leggere di cui all'art. 13 lett. b), c), d), come richiede l'appellante.

Per queste considerazioni l'appello va respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Arbatax di Arbatax (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - RECLAMO DEL G.S. O. VIMODRONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CLUSANE/VIMODRONE DEL 4.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 23 ottobre 2003, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal G.S. O. Vimodrone avverso la regolarità della gara Clusane/Vimodrone del 4.10.2003 perché non sottoscritto.

Avverso detta decisione propone appello a questa C.A.F. il G.S. O. Vimodrone, riproponendo le stesse motivazioni addotte in prime cure.

L'appello non può trovare accoglimento.

Invero la delibera della Commissione Disciplinare non merita censura posto che il reclamo del G.S. O. Vimodrone è risultato privo di sottoscrizione e non potendo, quindi, spiegare alcun effetto correttamente venne dichiarato inammissibile dalla competente Commissione Disciplinare.

L'attuale reclamante nulla obietta in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare sul punto.

Rilevato che ai sensi dell'art. 33 comma 6 C.G.S. "con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo nelle precedenti istanze", l'appello del G.S. O. Vimodrone non può non soggiacere al provvedimento di reiezione.

A norma dell'art. 29, comma 13, C.G.S., la tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. O. Vimodrone di Vimodrone (Milano) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - RECLAMO DELL'A.S. BUGNINA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BUGNINA/SABBIONE DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 29.10.2003)

L'A.C. Bugnina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata su C.U. n. 16 del 29 ottobre 2003, con la quale alla suddetta Società è stata inflitta la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Bugnina/Sabbione del 5.10.2003, nonché al calciatore Lettieri Carmine una giornata di squalifica.

Sostiene la ricorrente che avendo il suindicato calciatore subito una giornata di squalifica nella stagione calcistica 2002/2003, in un incontro di Coppa Emilia, secondo una corretta interpretazione dell'art. 17 comma 6 ed art. 14 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto scontare la suddetta squalifica solo ed esclusivamente in partite di Coppa Emilia. Conseguentemente nessuna irregolarità sarebbe stata commessa nell'aver fatto partecipare il Lettieri alle gare del Campionato di 3ª Categoria al quale la Società prende parte nella corrente stagione.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

L'art. 17 comma 3 C.G.S. prevede che "il calciatore colpito da squalifica, per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, quando è avvenuta l'infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6". Quest'ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o più, giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontrano nelle rispettive competizioni.

Il senso dell'ultimo inciso dell'art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., che recita: "A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni" è quello di chiarire che, in caso di trasferimento (o altri similari, ad esempio: retrocessione, promozione, etc.) di un calciatore in una squadra che disputa una "diversa" competizione di Coppa Italia, rispetto a quella nella quale, senza trasferimento, avrebbe dovuto scontare la squalifica, resta, a suo carico, l'obbligo di scontare la sanzione nelle prime (ed eventuali) gare della manifestazione dove ne ha maturato i presupposti e alla quale può, nuovamente partecipare.

Nel caso in esame, il Lettieri, come osservato correttamente dalla Commissione Disciplinare poteva regolarmente partecipare al Campionato di 3ª Categoria, "restando a suo carico l'obbligo di scontare la pena nelle prime gare della prossima Coppa Regionale, che disputerà il sodalizio d'appartenenza".

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Bugnina di Casalgrande (Reggio Emilia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

8 - RECLAMO DELL'A.C. CORDIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORDIGNANO/PORTOGRUARO DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 dell'8 ottobre 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara Cordignano/Portogruaro-Summaga disputata in data 5.10.2003 - rilevato che nel corso della gara, e precisamente dal minuto 13° al minuto 16°, il Portogruaro-Summaga ha avuto in campo un solo calciatore juniores nato dopo l'1.1.1984, invece dei due prescritti, per l'intera durata della gara, dal C.U. n. 1 dell'1.7.2003, in combinato disposto con gli artt. 34 e 34 *bis* N.O.I.F. - ha irrogato alla medesima società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale il Portogruaro-Summaga, non negando la circostanza addebitatagli, ma deducendo che l'avvicendamento, avvenuto al 13° del secondo tempo, fra il calciatore Martinazzi (nato nel 1984) ed il giocatore Ghirlanda (nato nel 1979) fosse stata conseguenza di un errore scusabile, e che la buona fede della società sarebbe testimoniata dall'aver la stessa posto immediatamente rimedio alla contingenza creatasi e ripristinato la situazione voluta dalle norme citate, mediante un'ulteriore sostituzione, avvenuta non appena possibile - e cioè al 16° del secondo tempo - con l'inserimento sul terreno di giuoco di un ulteriore calciatore juniores nato dopo l'1.1.1984. Ha rilevato, infine, la società reclamante, che nei tre minuti nei quali è incorsa nell'irregolarità descritta non si sono verificati episodi che abbiano condizionato l'andamento della gara o che abbiano influito sul risultato finale della stessa, chiedendo pertanto il ripristino del risultato conseguito sul campo (4 a 0 in suo favore).

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 31 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare ha accolto il suddetto reclamo, disponendo l'omologazione del risultato conseguito sul campo.

Secondo la prospettazione fornita dal suddetto organo di Giustizia Sportiva, il Portogruaro-Summaga avrebbe commesso un errore in buona fede, al quale ha cercato di porre rimedio immediatamente e volontariamente, cosicché il fatto di non aver schierato un giocatore juniores per tre minuti di gioco dovrebbe essere considerata, seppur in via straordinaria, circostanza non rilevante ai fini dello svolgimento della gara.

Con atto del 3.11.2003 l'A.S. Cordignano ha preannunziato a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, formulando sintetici motivi di appello e richiedendo il rilascio di copia degli atti del procedimento. Successivamente, in data 5.11.2003, ha fatto pervenire copioso atto di reclamo, ampiamente motivato, con richiami alla pregressa giurisprudenza di questa Commissione. Resiste il Portogruaro-Summaga, con parimenti copiosa memoria difensiva. Alla seduta del 17.11.2003, previa audizione dei legali delle parti, come richiesto, il reclamo è stato posto in decisione.

Reputa questa Commissione che il proposto gravame meriti integrale accoglimento.

L'impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, non può essere condivisa, in particolare laddove addiviene alla conclusione, rilevante ai fini della decisione assunta, secondo la quale la violazione delle norme regolamentari posta in essere dal Portogruaro-Sommaga, nella sua accertata ed incontrovertibile sussistenza, non potrebbe considerarsi, nel caso di specie, determinante ai fini dello svolgimento della gara.

Tuttavia, come più volte questa Commissione ha avuto modo di affermare, con indirizzo costante, in caso di violazione di carattere formale, di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all'attività dell'Organo di Giustizia Sportiva, e perciò ad esso interdetta, qualsiasi indagine volta alla valutazione dell'incidenza causale che tale partecipazione possa avere avuto sull'andamento della gara e sul risultato finale della stessa.

Ciò, non solo perché appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione dell'apporto del singolo calciatore rispetto all'andamento complessivo della gara ed all'evoluzione del risultato della stessa - talché giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente grado di certezza che un determinato calciatore, anche in relazione (come nella fattispecie) ad un limitato periodo di gioco, abbia o no concretamente influito sull'andamento della stessa - ma soprattutto perché l'applicazione della sanzione prevista dall'ordinamento discende automaticamente, *de jure*, dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalità in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare lo sviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l'efficacia causale che su ciascuno di essi potrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato, anche solo per pochi minuti, senza titolo alla gara medesima.

Il principio più volte espresso da questa Commissione, e che oggi viene ribadito, è dunque quello secondo il quale la violazione degli art. 34 e 34 *bis* delle N.O.I.F. comporta, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. c), C.G.S., l'automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravità ed all'entità dell'infrazione commessa.

Risultando pacifica e non contestata la violazione commessa dal Portogruaro-Som-maga, dalla natura assolutamente inderogabile del complesso di norme violate e dalla riaffermata impossibilità di valutazione del concreto vantaggio agonistico che tale violazione possa aver comportato per la società che l'ha posta in essere, quindi, non può che discendere la necessità di irrogare a quest'ultima la sanzione legalmente prevista per tale violazione, indipendentemente dalla pretesa lieve entità della stessa, che nel caso di specie si concreterebbe in un limitato numero di minuti durante i quali si è protratta la situazione di irregolarità.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.C. Cordignano di Cordignano (Pordenone), annulla l'impugnata delibera, ed infligge alla società Portogruaro la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina restituirsì la tassa versata.

9 - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE AL SIG. RICCARDO GAUCCI ED AL CALCIO CATANIA

La C.A.F., ritenuto opportuno acquisire l'atto conclusivo del giudizio amministrativo pendente tra le parti, concede termine fino al giorno 1° dicembre 2003 per il deposito di detto atto; proroga la concessa sospensione delle sanzioni al precitato termine.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 20/C - RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2003**

- 1 - RECLAMO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 3 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003)

- 2 - RECLAMO DEL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003)

- 3 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAMPI CRISTIAN FINO AL 30.6.2004 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 1 E 2 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 61/C del 17.10.2003 e n. 64/C del 21.10.2003)

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 10 luglio 2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Campi Cristian, calciatore della Soc. Spezia Calcio 1906 Srl, e la Società Pisa Calcio Spa, il primo per la violazione dell'art. 6, commi 1) e 2) C.G.S. per avere, prima della gara Albinoleffe/Pisa del 15 giugno 2003, posto in essere atti, dettagliatamente specificati nell'atto di deferimento, diretti ad alterare lo svolgimento della gara sopraindicata, prospettando al calciatore della società Albinoleffe, Bernardi Alberto, la possibilità per alcuni calciatori di tale ultima società di ricevere una ingente somma di denaro per favorire la vittoria della Società Pisa; la seconda per la violazione di cui all'art. 9 comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità presunta per la condotta posta in essere dal calciatore Campi della Soc. Spezia Calcio 1906 Spa.

All'esito del procedimento, la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 64/C del 21 ottobre 2003, infliggeva a Campi Cristian la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.6.2004 ed alla Soc. Pisa Calcio Spa la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso.

Contro la delibera hanno proposto ricorso alla C.A.F. il Campi, la Soc. Pisa ed il Procuratore Federale.

Campi Cristian nel proprio gravame deduce: 1) la mancata ed errata valutazione da parte della Commissione Disciplinare di alcune circostanze istruttorie; 2) l'inesistenza o errata valutazione del quadro indiziario; 3) l'omessa o contraddittoria valutazione su punti decisivi della controversia prospettati dall'incolpato. Secondo il ricorrente, l'affermazione di responsabilità da parte della Commissione Disciplinare si fonderebbe essenzialmente su "impressioni" o "sensazioni" percepite dal Bernardi a distanza nel corso di una conversazione telefonica, su stati d'animo di una persona, il Campi, della quale il Bernardi neppure aveva la conoscenza visiva, ma una semplice percezione vocale. Gli indizi, ovvero i fatti certi dai quali si risale ad uno incerto, non sarebbero connotati nel caso di specie,

contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, dai caratteri di gravità, precisione e concordanza. Le dichiarazioni del teste Bernardi non sarebbero infatti riscontrabili con altre acquisite nell'iter istruttorio, per cui la denuncia iniziale, valutabile come indizio sfornito del requisito della concordanza, sarebbe stata erroneamente posta a base della decisione della Commissione Disciplinare.

In conclusione, il Campi chiede l'annullamento della decisione impugnata, con revoca di tutte le sanzioni irrogate; in subordine chiede la sensibile riduzione del termine della squalifica irrogata.

La Soc. Pisa deduce anch'essa, con il primo motivo di gravame, l'insussistenza del tentativo di illecito addebitato al Campi e comunque l'inconsistenza del quadro probatorio assunto dalla Commissione Disciplinare a fondamento della decisione, non essendo desumibile dal racconto del Bernardi alcun indizio grave, preciso e concordante, idoneo a costituire prova del tentativo di illecito. Con il secondo motivo, l'appellante afferma che la Commissione Disciplinare avrebbe ignorato la concreta esistenza, negli atti istruttori acquisiti nel fascicolo del procedimento, di prove liberatorie delle responsabilità della Soc. Pisa, e comunque la sussistenza del fondato e serio dubbio in ordine alla partecipazione all'illecito e conoscenza dello stesso da parte della Soc. Pisa. In particolare, i primi giudici avrebbero dovuto desumere dalle deposizioni testimoniali che l'individuo avvicinato al Campi in occasione della "famosa" cena non fosse un dirigente del Pisa, atteso che le caratteristiche fisiche di tale persona, riferite dal Campi all'Ufficio Indagini, confermano che non poteva trattarsi di un dirigente o del direttore del Pisa Calcio; che non è stato dimostrato (teste Andreoletti) alcun contatto, collegamento o conoscenza tra il Presidente dell'Albinoleffe e qualsivoglia personaggio del Pisa Calcio; che i dirigenti del Pisa (testi Meluso, Corni) non conoscono il Campi né altri tesserati dello Spezia Calcio e non si sono mai recati alle Cinque Terre, luogo in cui sarebbe avvenuto l'incontro al ristorante, riferito dal Campi nella telefonata indirizzata al Bernardi. L'appellante conclude per l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare con revoca di tutte le sanzioni irrogate.

Il Procuratore Federale propone invece ricorso in appello per ottenere l'annullamento della delibera impugnata limitatamente alla sanzione inflitta al calciatore Campi Cristian, rilevando che l'impugnata decisione contrasterebbe, sotto tale profilo, con l'art. 6 C.G.S., che prescrive in maniera non equivoca che la sanzione non può essere inferiore ad un periodo minimo di 3 anni.

Chiede pertanto che la C.A.F., in riforma della delibera della Commissione Disciplinare, voglia irrogare al calciatore Cristian Campi sanzione non inferiore a 3 anni di squalifica, come richiesto dal Vice Procuratore Federale nel giudizio di primo grado.

La C.A.F., previa riunione dei tre gravami proposti contro la medesima delibera della Commissione Disciplinare, rileva che tutti i ricorsi debbono essere respinti con integrale conferma della decisione impugnata.

La prima e pregiudiziale valutazione riguarda ovviamente l'accertamento della responsabilità del Campi in ordine al tentativo di illecito addebitatogli.

La Commissione Disciplinare è pervenuta a tale accertamento attraverso un giudizio comparativo tra la versione dei fatti desumibile dalle dichiarazioni del teste Bernardi e la narrazione difensiva del Campi, ritenendo complessivamente più credibile la versione del primo, giudicata lineare e verosimile, mentre quella del Campi viene considerata poco plausibile e convincente, non essendo l'incolpato riuscito a spiegare per quale motivo il Bernardi avrebbe dovuto recepire, in modo così difforme dalle intenzioni del Campi stesso, il racconto dell'episodio avvenuto nel ristorante di Santo Stefano.

Rileva questa Commissione come le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Disciplinare in merito alla responsabilità del Campi siano corrette e vadano confermate; tuttavia la motivazione dei primi giudici richiede di essere integrata con ulteriori argomentazioni.

Va infatti rilevato che, ferma restando l'indubbia linearità e verosimiglianza della versione dei fatti fornita dal Bernardi, debbono essere considerati e posti in rilievo i riscontri obiettivi, che pure esistono ed assurgono ad indizi gravi, precisi e concordanti, acquisiti nel corso del procedimento a conferma dell'accusa.

Tali riscontri si desumono proprio dalle ammissioni del Campi, non solo in ordine all'effettuazione della telefonata (peraltro incontestabile perché avvenuta per mezzo di telefono cellulare) ma anche sul contenuto della conversazione.

Il Campi ha confermato di aver portato il discorso sulla gara Albinoleffe/Pisa di imminente disputa e non ha negato di aver chiesto al Bernardi l'entità del premio offerto dall'Albinoleffe per la promozione e di avergli poi riferito che "quelli del Pisa avrebbero percepito il doppio", precisando anche l'importo in lire e giustificando la propria conoscenza dell'entità del premio offerto dal Pisa (vedi verbale di dibattimento avanti alla Commissione Disciplinare) con informazioni ricevute da calciatori di quella società prima della disputa della gara Spezia/Pisa ed in occasione della stessa. Inoltre il Campi ha confermato (vedi dichiarazioni rese all'Ufficio Indagini) che ad un certo punto della telefonata il Bernardi si era dimostrato seccato per quanto gli veniva detto. Il contenuto della conversazione telefonica, quale riferito dal Bernardi, viene quindi confermato punto per punto dal Campi, salvo per quanto riguarda la circostanza a lui sfavorevole della proposta di illecito, in un contesto tuttavia perfettamente compatibile con tale proposta, tenuto conto anche del momento (due giorni prima della disputa della gara) in cui avvenne la conversazione tra i due, nonché dell'assenza di un diverso e plausibile motivo, apparendo inconsistente e puerile la giustificazione del Campi di aver chiamato il Bernardi per convenienza, solo al fine di informarsi sulle condizioni di salute dell'amico e dei suoi familiari.

Tutti gli indizi, precisi e concordanti, desumibili dagli atti, confermano quindi la veridicità della denuncia del Bernardi, mentre non sussistono elementi che possano avvalorare l'ipotesi di un'accusa costruita ad arte dal denunciante.

Non risulta infatti che questi, per la sua posizione marginale nell'ambito della Soc. Albinoleffe, potesse essere spinto a "costruire" un caso di illecito da interessi personali e societari: né pare che il Bernardi avesse motivo alcuno di animosità nei confronti del Campi, dati i rapporti di amicizia esistenti tra loro sin dall'epoca in cui militavano insieme nell'Alzano.

Non può stupire, per contro, che il Campi, nella propria posizione di incolpato, abbia negato, a fini chiaramente difensivi, di aver formulato proposte illecite di "accomodamento" del risultato della gara ed abbia strumentalmente rettificato, per favorire la propria linea difensiva, quanto riferito al Bernardi a proposito dei contatti avuti con un dirigente del Pisa in un ristorante di Santo Stefano Magra, affermando di essere stato avvicinato da un avventore ubriaco qualificatosi come Direttore del Pisa. Si tratta, a tutta evidenza, di espedienti difensivi posti in essere dall'incolpato con finalità meramente strumentali, che non intaccano la credibilità della denuncia del Bernardi, caratterizzata da tempestività, serietà e disinteresse ed avvalorata dai riscontri obiettivi di cui si è detto sopra.

Acclarata la sussistenza dell'illecito, questa Commissione deve valutare se la Società Pisa, beneficiaria dei vantaggi derivanti dalla condotta posta in essere da un terzo estraneo, debba risponderne per responsabilità presunta ai sensi del terzo comma dell'art. 9 C.G.S..

La Commissione Disciplinare ha affermato correttamente che la norma in questione dà per accertata la responsabilità delle Società per il solo fatto di essere destinatarie finali del vantaggio derivante da atti idonei ad integrare un illecito sportivo, che risultino commessi da persone ad esse estranee. Ha soggiunto che, invertendo l'onere della prova, la norma impone alla stessa Società coinvolta di fornire prove o valorizzare circostanze di fatto emergenti dall'indagine, allo scopo di escludere la propria responsabilità, o almeno di renderla ragionevolmente dubbia. Poiché nella memoria difensiva inviata alla Commissione dall'incolpata e nel corso del dibattimento non è stata fornita alcuna prova che escluda,

anche in via di serio e fondato dubbio, la partecipazione all'illecito della Soc. Pisa, la Commissione Disciplinare ha ritenuto di riconoscere tale società presunta responsabile.

La difesa del Pisa obietta che la norma dell'art. 9 comma 3 non limita l'azione difensiva diretta al superamento della presunzione *juris tantum*, all'esistenza di prove fornite dalla Società incolpata, ma le estende alla ricerca di dette prove, o del fondato e serio dubbio, in tutti gli atti istruttori acquisiti nel corso del procedimento o rilevati in dibattimento. In sostanza, secondo l'appellante, la norma impone all'organo giudicante un onere di ricerca di tali prove, pur in assenza di una efficace attività difensiva (nel senso di deduzione di prove idonee) da parte della Società incolpata. Nel caso di specie, l'esame approfondito delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto indurre l'organo giudicante a ritenere accertato, almeno in via di fondato e serio dubbio, che la Soc. Pisa non ha partecipato all'illecito o, comunque, lo ha ignorato.

Va riconosciuto che la lettura dell'art. 9 comma 3 proposta dall'appellante ha il pregio di conservare alla norma un margine di concreta applicabilità, attenuando la "diabolicità" della prova che la Società interessata è tenuta a fornire per vincere la presunzione *juris tantum* di responsabilità.

Tuttavia, la censura mossa all'organo giudicante di primo grado appare, nel caso in esame, priva di fondamento.

Infatti, le circostanze di fatto indicate dalla difesa dell'appellante non sono idonee a provare, anche in via di fondato e serio dubbio, che la Società Pisa non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato, ma possono unicamente escludere, nell'interpretazione più favorevole all'incolpata, la ben diversa ipotesi di diretta partecipazione all'illecito dei singoli dirigenti del Pisa Calcio interrogati dall'Ufficio Indagini.

Deve conseguentemente essere confermato anche il capo della delibera impugnata relativa alla penalizzazione a carico della Soc. Pisa per responsabilità presunta.

Resta da esaminare il ricorso del Procuratore Federale, relativo all'entità della sanzione inflitta al calciatore Cristian Campi. L'appellante addebita alla Commissione Disciplinare di aver impropriamente richiamato, a fondamento della propria determinazione di attenuare la sanzione da applicare al Campi, l'art. 14 comma 5 C.G.S..

La C.A.F. rileva che la Commissione Disciplinare non ha concesso al Campi l'attenuante dell'art. 14 comma 5, effettivamente inapplicabile perché estraneo alla fattispecie, ma ha richiamato tale norma a puro titolo esemplificativo, al fine di evidenziare come, nei casi di illecito sportivo, anche l'ammissione di responsabilità possa beneficiare, ricorrendo determinate circostanze, di attenuazione della sanzione.

Poiché l'appellante non ha mosso invece alcuna censura alle ragioni, di natura essenzialmente equitativa, addotte alla Commissione Disciplinare per motivare l'entità della sanzione inflitta al Campi, la delibera impugnata deve essere confermata anche sul punto in esame.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Pisa Calcio di Pisa, dal calciatore Campi Cristian e dal Procuratore Federale, li respinge. Ordina incamerarsi le tasse versate.

4 - RECLAMO DELLA POL. SILANUS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORANI/SILANUS DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2003)

La Polisportiva Silanus in persona del presidente Antonio Deledda ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna pubblicata sul C.U. n. 13 del 24 ottobre 2003, relativa alla gara Orani/Silanus del 28.9.2003 con conseguente sanzione sportiva della perdita dell'incontro con il risultato di 0-3 e squalifica del calciatore De Martini Giuseppe.

La reclamante chiede l'annullamento della suddetta decisione e il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Risulta dagli atti che la Polisportiva Silanus non ha tempestivamente trasmesso alla controparte la copia del suddetto reclamo, come previsto dall'art. 29 punto 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Silanus di Silanus (Nuoro) ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. per mancato invio di copia del reclamo alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - RECLAMO DELL'A.C. PERUGIA AVVERSO:

- L'INIBIZIONE DI MESI TRE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. LUCIANO GAUCCI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1, 1 COMMA 1 E 16 COMMA 1 C.G.S.;

- L'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PERUGIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 E ART. 16 COMMA 3 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 118 del 30.10.2003)

Con atto del 22 settembre 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Luciano Gaucci, Presidente dell'A.C. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso in dichiarazioni alla stampa giudizi lesivi della reputazione di tesserati e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Società Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente.

Ad esito del procedimento disciplinare, al Sig. Gaucci è stata inflitta la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per tre mesi e l'ammenda di Euro 10.000,00, alla A.C. Perugia l'ammenda di Euro 10.000 (Com. Uff. n. 118 del 30 ottobre 2003).

Appella tale decisione l'A.C. Perugia che confuta il significato offensivo attribuito dalla Commissione Disciplinare alle affermazioni del Sig. Gaucci contestando articolatamente l'interpretazione assegnata a ciascuna di queste.

La C.A.F. non condivide le deduzioni dell'appellante.

Ed invero le dichiarazioni rese al Corriere della Sera in data 18 novembre 2003, sulle quali la Commissione Disciplinare ha fondato la sua pronuncia (Carraro) non è presidente di Medio credito? E Mediocredito non è la banca legata al Napoli al quale ha dato 60 milioni di Euro? Si immagina cosa succedeva se il Napoli andava in C? Come faceva a restituire i soldi a Mediocredito? Anche inconsapevolmente (Carraro) si preoccupa del Napoli" "se a capo della Fiorentina ci fosse stato ancora Cecchi Gori non avrebbero ripescato i viola. Prima la forzatura di affossarla adesso la forzatura per favorirla" "(L'arbitro Gabriele di Frosinone) è in serie A per grazia ricevuta: Qualcuno ce l'ha portato" "lo spiego con il fatto che la squadra che è andata al posto del Perugia era l'A-cireale che aveva un certo rapporto con Matarrese che era presidente della Federazione" "la categoria che ha rovinato il calcio è quella dei procuratori. Si impuntano, pretendono, minacciano") non possono essere interpretate se non nel senso ad esse attribuito dalla pronuncia appellata.

Risulta evidente, infatti, che le dichiarazioni dell'incolpato:

- rappresentano un'attività del presidente federale in carica e del precedente presidente federale rivolta al conseguimento di obiettivi di carattere personale con interventi e protezioni illeciti;
- sono manifestamente offensive e tendenziose nei confronti di un direttore di gara, tacciato di incompetenza e di essere stato destinatario di favoritismi;

- screditano un'intera categoria di tesserati addebitando a questi ultimi comportamenti intimidatori e ricattatori.

Si tratta di dichiarazioni che non possono essere fraintese, come si sostiene dall'appellante, e che correttamente sono state ritenute configurare la violazione dei doveri di correttezza posti a carico dei tesserati dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La decisione della Commissione Disciplinare, in conclusione, va confermata e la tassa di reclamo di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'A.C. Perugia di Perugia come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - RECLAMO DELL'A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTE-SILVANO/AUGUSTA DEL 13.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 105 del 31.10.2003)

Con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare ha confermato la decisione del Giudice Sportivo in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Lopez Javier Martin per la società Città di Montesilvano Calcio a 5, e quindi in ordine alla regolarità della sua posizione nella gara disputata in data 13 settembre 2003 contro la società appellante.

Con l'odierno reclamo, nell'adire questa Commissione d'Appello in veste di Giudice di terzo grado, la società Augusta si è voluta richiamare integralmente al contenuto del reclamo formulato avanti la Commissione Disciplinare, aggiungendo solo alcune considerazioni generiche non articolate correttamente, nella forma e nella sostanza, come di censure di diritto, come del resto puntualmente eccepito dalla controparte costituitasi.

Alla stregua di quanto precede, visti gli artt. 29, comma 6, e 33, comma 1, C.G.S., e considerato, dunque, che in questa sede la C.A.F. è stata adita in quanto Giudice (di terzo grado) della legittimità e non del fatto, il reclamo in trattazione non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi delle norme citate.

Segue la declaratoria l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S. Augusta di Augusta (Siracusa), ai sensi degli artt. 29 comma 6 e 33 comma 1 C.G.S..

7 - RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELMELLA/NUVOLERA DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)

L'U.S. Castelmella proponeva reclamo, per la gara Castelmella/Nuvolera del 28 settembre 2003, terminata con il risultato di 0-2, al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia, Lega Nazionale Dilettanti, asserendo la posizione irregolare del calciatore Fabrizio Rodenghi in quanto colpito dalla squalifica di una giornata (Comunicato Ufficiale n. 45 del 6 giugno 2003), non scontata.

Con decisione pubblicata nel comunicato n. 14 del 9 ottobre del 2003 il Giudice Sportivo rilevava la propria incompetenza a decidere il reclamo, omologava il risultato conseguito sul campo (2-0 in favore del Nuvolera), trasmetteva il reclamo stesso della Castelmella alla Segreteria della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia. Tale Commissione con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 23 ottobre del 2003 comminava al Nuvolera la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di euro 104,00, nonché un'ulteriore giornata di squalifica per il Rodenghi e l'inibizione fino al 12 novembre 2003 del dirigente Cristian Mura.

Con l'appello in esame la Nuvolera impugnava la predetta decisione, affermando quanto segue.

Il Rodenghi era in posizione regolare; infatti non risultava inserito, in base al comunicato 31.7.2003 n. 7 del Comitato Regionale Lombardia, nell'elenco dei calciatori, che avrebbero dovuto scontare sanzioni nel corso della stagione 2003/2004; il Rodenghi era stato colpito da squalifica in occasione dei play-off disputati nella scorsa stagione con altra società (con la Castrezzato), per la quale era tesserato. L'articolo 14, comma 11, lettera c) (in forza della quale la sanzione non scontata nel corso dei play-off, avrebbe dovuto essere scontata nel campionato successivo) operava secondo la normativa dell'epoca esclusivamente per le gare relative alla Lega Professionisti Serie C e non già nell'ambito dei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (contrariamente alle disposizioni oggi in vigore). Infine, nessun ricorso ammissibile era stato proposto alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell'art. 42, comma 3 C.G.S., dato che la Castelmella aveva fatto reclamo al Giudice Sportivo, che era incompetente e doveva dichiarare solo la sua incompetenza e l'inammissibilità del reclamo stesso, non avendo il potere di trasmettere il reclamo alla Commissione Disciplinare (articolo 29, commi 5 e 9).

Quest'ultima censura è infondata. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata la trasmissione da parte del Giudice Sportivo, non competente a decidere la controversia, alla Commissione Disciplinare non rende illegittima la decisione di quest'ultima, qualora, come nel caso in esame, il reclamo risulta proposto nei termini di legge di cui all'art. 42, comma 3, C.G.S..

Infondata è anche l'assunto secondo cui non si applicherebbe al caso di specie la normativa di cui all'art. 14, comma 11, lett. c), C.G.S., riguardante esclusivamente le gare della Lega Professionisti Serie C, poiché tale disposizione va integrata con l'art. 17, comma 6, che prevede che la squalifica, che non può essere scontata nella stagione sportiva va scontata nella stagione successiva e, se il calciatore ha cambiato società, nella nuova squadra.

Né assume alcun rilievo il fatto che il Rodenghi non risulta nell'elenco dei calciatori assoggettati a sanzione nel corso della stagione 2003/2004, pubblicato nel comunicato n. 7/2003 poiché l'inserimento o meno in tale elenco non costituisce prova di essere stato sanzionato o meno. Pertanto l'appello va respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello del G.S. Nuvolera di Nuvolera (Brescia) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUVOLERA/CALCINATO DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)

L'U.S. Calcinato proponeva reclamo, per la gara Nuvolera/Calcinato del 5.10.2003, terminata con il risultato di 2-1, al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, Lega Nazionale Dilettanti, asserendo la posizione irregolare del calciatore Fabrizio Rodenghi in quanto colpito dalla squalifica di una giornata (Comunicato Ufficiale n. 45 del 6 giugno 2003), non scontata.

Con decisione pubblicata nel comunicato n. 15 del 16 ottobre del 2003 il Giudice Sportivo rilevava la propria incompetenza a decidere il reclamo, omologava il risultato conseguito sul campo (2-1 in favore del Nuvolera), trasmetteva il reclamo stesso della Calcinato alla Segreteria della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia. Tale Commissione con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 16 del 23 ottobre 2003 comminava al Nuvolera la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di euro 104, nonché un'ulteriore giornata di squalifica per il Rodenghi e l'inibizione fino al 12 dicembre 2003 del dirigente Cristian Mura.

Con l'appello in esame la Nuvolera impugnava la predetta decisione, affermando quanto segue.

Il Rodenghi era in posizione regolare; infatti non risultava inserito, in base al comunicato 31.7.2003 n. 7 del Comitato Regionale Lombardia, nell'elenco dei calciatori, che avrebbero dovuto scontare sanzioni nel corso della stagione 2003/2004; il Rodenghi era stato colpito da squalifica in occasione dei play-off disputati nella scorsa stagione con altra società (con la Castrezzato), per la quale era tesserato. L'articolo 14, comma 11, lettera c), (in forza della quale la sanzione non scontata nel corso dei play-off, avrebbe dovuto essere scontata nel campionato successivo) operava secondo la normativa dell'epoca esclusivamente per le gare relative alla Lega Professionisti Serie C e non già nell'ambito dei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (contrariamente alle disposizioni oggi in vigore). Infine, nessun ricorso ammissibile era stato proposto alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell'art. 42, comma 3, C.G.S., dato che la Calcinato aveva fatto reclamo al Giudice Sportivo, che era incompetente e doveva dichiarare solo la sua incompetenza e l'inammissibilità del reclamo stesso, non avendo il potere di trasmettere il reclamo alla Commissione Disciplinare (articolo 29, commi 5 e 9).

Quest'ultima censura è infondata. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata la trasmissione da parte del Giudice Sportivo, non competente a decidere la controversia, alla Commissione Disciplinare non rende illegittima la decisione di quest'ultima, qualora, come nel caso in esame, il reclamo risulta proposto nei termini di legge di cui all'art. 42, comma 3, C.G.S..

Infondata è anche l'assunto secondo cui non si applicherebbe al caso di specie la normativa di cui all'art. 14, comma 11, lett. c), C.G.S., riguardante esclusivamente le gare della Lega Professionisti Serie C, poiché tale disposizione va integrata con l'art. 17, comma 6, che prevede che la squalifica, che non può essere scontata nella stagione sportiva va scontata nella stagione successiva e, se il calciatore ha cambiato società, nella nuova squadra.

Né assume alcun rilievo il fatto che il Rodenghi non risulta nell'elenco dei calciatori assoggettati a sanzione nel corso della stagione 2003/2004, pubblicato nel comunicato n. 7/2003, poiché l'inserimento o meno in tale elenco non costituisce prova di essere stato sanzionato o meno.

Pertanto l'appello va respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello del G.S. Nuvolera di Nuvolera (Brescia) come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - RECLAMO DELL'A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREA VERDE/INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 13 del 29.10.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia in accoglimento del reclamo presentato dalla A.P. Area Verde Calcio a 5 che denunciava l'irregolare impiego da parte della A.S. Internazionale Gorizia del calciatore Sergio Cristian applicava a carico della A.S. Internazionale Gorizia la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 nonché l'ammenda di euro 150; applicava al calciatore Sergio Cristian la squalifica per una ulteriore giornata di gara; infliggeva l'inibizione per giorni 15 (fino al 4.11.2003) a carico del dirigente Acc. Uff. Iacolutti Daniele della A.S. Internazionale Gorizia (Com. Uff. n. 13 del 29 ottobre 2003).

Era risultato infatti che il calciatore Sergio Cristian era stato impiegato nella partita in oggetto nonostante risultasse squalificato per "una gara effettiva per recidività in ammonizioni" inflitta nella precedente stagione sportiva quando il calciatore militava nella società ITA Calcio a 5 (Com. Uff. n. 368 della Divisione Calcio a Cinque pubblicato in data 16 aprile 2003 e riportato successivamente sul C.U. n. 13 pubblicato in data 8 agosto 2003).

Consequenziale la squalifica ai sensi art. 12 C.G.S. in quanto la nuova società doveva far scontare la squalifica al calciatore nella stagione successiva (art. 14 comma 12 lett. b/ e art. 17 comma 6 C.G.S.).

Ricorreva avanti la Commissione d'Appello Federale la A.S. Internazionale Gorizia sostenendo come il calciatore Sergio Cristian, fosse stato squalificato per una gara per recidività in ammonizione nell'ultima giornata di campionato, Serie B. Essendosi la squadra con cui era tesserato il calciatore (ITA Calcio a 5) qualificata per la fase finale dei play-off per l'ammissione al Campionato nazionale Serie A2 2003/2004, la prima gara veniva, disputata (fra l'ITA Calcio a 5 e il Valprint Futsal) in data 26.4.2003; gara alla quale il Sergio Cristian non ebbe a partecipare, scontando pertanto la squalifica inflittagli, come prescritto dalla previgente normativa.

L'appello è fondato e va accolto.

La documentazione agli atti ha comprovato come nella partita ITA Calcio a 5/Valprint Futsal del 26.4.2003 il calciatore Sergio Cristian non ebbe a partecipare alla stessa, come da distinta dei giocatori partecipanti alla gara.

Inoltre con missiva 14 novembre 2003 la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 informava, relativamente alla squalifica del calciatore Sergio Cristian come il suo nominativo fosse stato inserito erroneamente nella lista dei calciatori che dovranno ancora scontare una giornata residua della stagione sportiva 2002/2003 (pag. 4 del C.U. n. 13 dell'8.8.2003).

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo dell'A.S. Internazionale Gorizia di Gorizia, annullando l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-8 conseguito sul campo nella gara suindicata. Ordina restituirsì la tassa versata.

10 - RECLAMO DELL'U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSSANESE/LEONZIO DEL 28.9.2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003)

Con reclamo ritualmente presentato la U.S. Rossanese Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 45 del 31 ottobre 2003, che ha inflitto alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara Rossanese/Leonzio del 28.9.2003 con il punteggio di 0-3 nonché ha applicato al calciatore Veirà Cordeiro Carlo Leandro la sanzione della squalifica per 2 giornate.

Il deferimento alla Commissione Disciplinare da parte del Comitato Interregionale è stato sollecitato in data 4.10.2003 dalla A.C.S. Leonzio per l'impiego della suddetta gara (terminata con il punteggio di 3-0 a favore della Rossanese) del calciatore Carlos Leandro Veirà Cordero non in regola con il tesseramento. Il Comitato Interregionale in data 6.10.2003 in attesa dell'esito degli accertamenti richiesti all'Ufficio Centrale Tesseramenti della F.I.G.C. "in via cautelativa al solo fine del rispetto dei termini di decadenza" ha deferito la Società Rossanese Calcio e il calciatore Carlos Leandro Veirà Cordeiro alla Commissione Disciplinare. Solo il successivo 7.10.2003 il Presidente del Comitato Interregionale, accertato che il calciatore in esame non risultava regolarmente tesserato alla data della suddetta gara, ha provveduto al formale deferimento.

Nel gravame inoltrato la società Rossanese Calcio ha eccepito il vizio insanabile costituito dalla denuncia della A.C.S. Leonzio al Comitato Interregionale che sarebbe a firma di persona che non aveva la rappresentanza legale della Società nonché il difetto di legittimazione del Presidente del Comitato Interregionale al deferimento in esame.

Orbene osserva al riguardo la C.A.F. che appare pregiudiziale esaminare la tempestività, anche se non eccepita dalla Società Rossanese, del deferimento alla Commissione

ne Disciplinare da parte del Presidente del Comitato Interregionale. Ed invero a norma dell'art. 25, comma 5, così come modificato dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 12/A del 31.7.2003, il deferimento deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara, mentre, nel caso di specie, risulta inoltrato dal Presidente del Comitato Interregionale solo in data 7.10.2003 e quindi allorché era scaduto il termine entro il quale doveva essere inoltrato. Né vale eccepire che in data 6.10.2003, e quindi nei termini, "in via cautelativa e al solo fine del rispetto dei termini" il Comitato Interregionale avrebbe deferito la società Rossanese e il giocatore. È evidente, infatti, che ove si ritenesse valido un siffatto deferimento verrebbe elusa la precisa prescrizione normativa che impone di provvedere agli adempimenti formali del deferimento entro il termine dei sette giorni con un chiaro artificio volto ad evitare il rispetto dei tempi imposti dalla norma. Al riguardo è significativa la recente modifica voluta dal legislatore sportivo in data 31.7.2003 che ha sostituito l'originario termine di quindici giorni con quello più limitato di sette giorni, proprio per garantire certezza e regolarità ai campionati. La necessità, pertanto, di una rigorosa osservanza dei tempi, certamente ristretti ma in tal modo disposti dal legislatore, impone di ritenere tardivo il deferimento inoltrato dal Comitato Interregionale e sollecitato dalla A.C.S. Leonzio la quale, peraltro, ha anche lasciato scadere il termine per proporre ritualmente reclamo al Giudice Sportivo.

Ne consegue che la C.A.F. deve annullare la decisione della Commissione Disciplinare ripristinando il risultato conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come sopra proposto dall'U.S. Rossanese Calcio di Rossano Calabro (Catanzaro), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., per tardività del deferimento, ripristinando, altresì, il risultato di 3-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

11 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. PIRROTTA GIUSEPPE IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE COMMINATA FINO AL 25.1.2008 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 51/C del 19.6.2003)

Con istanza inviata in data 11.11.2003 il calciatore Pirrotta Giuseppe ha chiesto l'applicazione dell'amnistia di cui al C.U. n. 80/A del 17.09.2003 al provvedimento disciplinare assunto nei suoi confronti e con il quale è stato squalificato fino al 25.1.2008 con proposta di radiazione dai ruoli federali.

Rileva al riguardo la C.A.F. che il suddetto provvedimento disciplinare è stato disposto per avere egli colpito con un calcio alla gamba l'arbitro e per averlo stretto con forza alla gola. Orbene il fatto come sopra addebitato al Pirrotta non rientra tra quelli per i quali trova applicazione l'invocato provvedimento di clemenza con la conseguenza che l'istanza deve essere rigettata.

L'amnistia, infatti, è stata concessa solo per le violazioni dell'art. 3 C.G.S. e della clausola compromissoria prevista dall'art. 27 comma 2 dello Statuto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta di amnistia come sopra proposta dal Sig. Pirrotta Giuseppe.